

Disciplinare relativo ai criteri e modalità per la concessione dei contributi finanziari previsti dalla legge regionale 9 aprile 2015 n. 12 "Testo Unico in materia di agricoltura" – Titolo IV - Capo III, "Contributi finanziari per interventi nei settori agricoli delle fiere, mostre, mercati e manifestazioni similari". Testo coordinato.

Articolo 1

Finalità

In ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il presente disciplinare stabilisce i criteri di selezione e le modalità per la concessione dei contributi finanziari previsti dalla legge regionale 9 aprile 2015 n. 12 "Testo Unico in materia di agricoltura" – Titolo IV - Capo III, "Contributi finanziari per interventi nei settori agricoli delle fiere, mostre, mercati e manifestazioni similari", a favore dei soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione Umbria.

Articolo 2

Soggetti beneficiari

Possono accedere ai contributi previsti dalla legge regionale 9 aprile 2015 n. 12 – Titolo IV - Capo III, gli enti pubblici e loro associazioni, soggetti privati persone fisiche e giuridiche e loro associazioni, che realizzano iniziative per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari Umbri.

Articolo 3

Interventi ammissibili e contributo concedibile

Gli interventi ammissibili ai sensi del presente disciplinare per la realizzazione delle attività di informazione e promozione sono i seguenti:

- a. Attività di informazione di carattere generale sui prodotti agro alimentari umbri di qualità, tradizionali e tipici;
- b. Attività di informazione e orientamento ai consumi dei suddetti prodotti presso scuole, supermercati e centri di vita associativa;
- c. Organizzazione e/o partecipazione a esposizioni, mostre e manifestazioni fieristiche;
- d. Attività di promozione attraverso mezzi di comunicazione quali:
 - carta stampata;
 - mezzi radio televisivi e informatici;
 - cartellonistica e materiale pubblicitario, compresa la distribuzione;
 - pubblicazione e distribuzione di libri dedicati;
- e. Attività finalizzate all'attrattività turistica dei prodotti locali di qualità, tradizionali e tipici; Il livello del sostegno è limitato ad una percentuale massima dell'80% della spesa richiesta in domanda ed effettivamente sostenuta.

In generale sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti e pagati dal beneficiario, Iva esclusa per la realizzazione dell'intervento, a condizione che rimangano effettivamente a carico del medesimo, ovvero che non siano compensate da eventuali entrate connesse all'intervento.

Le spese generali e le spese per personale dipendente sono ammissibili nella misura massima del 30% del costo complessivo dell'iniziativa.

Il costo complessivo di personale assunto specificatamente per l'iniziativa è ammissibile nella misura del 100% a fronte della presentazione di apposito contratto a tempo determinato o a progetto.

Articolo 4

Presentazione istanze

Le istanze volte ad ottenere i benefici di cui al presente disciplinare devono essere presentate anticipatamente allo svolgimento dell'evento/iniziativa oggetto della richiesta e sono indirizzate al *Servizio Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario della Giunta regionale*.

Tenuto conto che il capitolo del Bilancio Regionale di previsione (3560) è un capitolo di esercizio, il contributo richiesto può essere accordato esclusivamente per iniziative realizzate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario.

In particolare le istanze devono relazionare in ordine all'intervento di promozione delle produzioni agroalimentari umbre che s'intende realizzare nonché del dettaglio dei costi e tempi previsti per la realizzazione.

Le istanze possono essere presentate durante tutto l'arco temporale dell'anno (a sportello) tramite il servizio postale o la posta elettronica certificata (PEC) ovvero consegnate a mano. In tutti i casi la data di presentazione corrisponde a quella apposta dal "protocollo unico regionale".

Il *Servizio Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario della Giunta regionale* provvede, sulla scorta delle risultanze proposte dal Comitato di Valutazione di cui all'articolo 6, all'approvazione di due graduatorie di ammissibilità delle domande di aiuto regolarmente presentate entro il *31 marzo* e *31 ottobre* di ciascun esercizio finanziario riferite ad iniziative svolte in tale esercizio.

L'assegnazione delle risorse è effettuata in riferimento alle disponibilità finanziarie presenti nell'apposito capitolo del Bilancio regionale di previsione alle date sopra indicate. Resta salva la facoltà della Giunta regionale di adottare eventuali determinazioni per l'assegnazione di quote finanziarie del suddetto capitolo a favore di ciascuna graduatoria.

Articolo 5

Istruttoria domande

L'istruttoria delle istanze pervenute entro le scadenze individuate all'art. 4, è effettuata a cura del *Servizio Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario*.

Le istanze sono verificate in ordine alla loro ricevibilità (presenza della firma, del documento di riconoscimento del richiedente) e completezza formale e documentale nonché della presenza di tutti gli elementi previsti all'art. 4. Le domande carenti in tutto o in parte delle informazioni previste dal comma precedente, devono essere regolarizzate entro il termine di giorni venti dalla data di ricevimento della formale richiesta da parte del competente Servizio regionale, pena l'inammissibilità.

L'istruttoria circa l'attribuzione dei punteggi correlati ai criteri di selezione e all'inserimento delle istanze nella graduatoria di ammissibilità agli aiuti, è svolta dal Comitato di Valutazione di cui all'articolo 6.

In tutti i casi non possono beneficiare degli aiuti i soggetti che hanno ottenuto la concessione degli aiuti nelle due annualità precedenti senza poi realizzare o rendicontare l'iniziativa o manifestazione finanziata.

Articolo 6

Comitato tecnico di valutazione

Per la valutazione delle istanze presentate a norma dell'art. 4, è costituito un Comitato tecnico di valutazione composto da:

- *Dirigente del Servizio Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario – presidente;*
- *Dirigente Servizio Aiuti e servizi alle imprese, diversificazione, o suo delegato;*
- *Dirigente Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, o suo delegato;*
- *Responsabile della Posizione Organizzativa competente per la Promozione, nell'ambito del Servizio Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario, o suo delegato;*

La segreteria ed il supporto tecnico amministrativo al Comitato è garantita dal Servizio Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario che vi provvede con proprio personale.

Articolo 7

Criteri di selezione

Il Comitato tecnico di valutazione formula la proposta di graduatoria di ammissibilità attribuendo i punteggi previsti dai seguenti criteri di selezione:

- | | |
|--|-------------------------|
| a) valenza territoriale dell'iniziativa/manifestazione: | |
| • Internazionale: | da 8 a 10 punti; |
| • Nazionale: | da 5 a 7 punti; |
| • Regionale: | da 1 a 4 punti; |
| b) rilevanza della manifestazione a concorrere alla promozione del paniere dei prodotti agroalimentari umbri sia in Italia che all'estero | da 0 a 10 punti; |
| c) capacità della manifestazione di valorizzare in modo integrato le eccellenze dei territori (cultura, tradizione, ambiente e paesaggio, enogastronomia); | da 0 a 10 punti; |
| d) armonia e coerenza con gli obiettivi e le linee strategiche della programmazione regionale nel settore agroalimentare: | da 0 a 10 punti. |

Articolo 8

Concessione ed erogazione contributi

Il Competente Servizio regionale, sulla scorta della proposta del Comitato di valutazione, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito delle domande ritenute ammissibili. Lo stesso provvedimento decide in ordine alla concessione degli aiuti.

Ai titolari delle domande finanziate è inviata apposita comunicazione di concessione del sostegno che riferisce in ordine alle modalità e tempi per la rendicontazione delle spese sostenute ai fini dell'erogazione del sostegno.

L'erogazione del contributo regionale assegnato in favore degli enti ricompresi nell'art. 2 – comma 1 – del D. Lgs. N. 267/2000, è subordinata alla presentazione da parte dell'interessato di una relazione consuntiva della manifestazione, debitamente sottoscritta

dallo stesso, contenente la specifica analitica delle spese sostenute e delle entrate a vario titolo ottenute, accompagnata da una determinazione dirigenziale con cui viene approvato il rendiconto delle spese medesime e con la quale si dà atto che tutta la documentazione contabile è conservata agli atti dell'ufficio preposto dell'ente beneficiario del contributo.

L'erogazione del contributo regionale accordato a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma che precede, è subordinata alla presentazione della relazione consuntiva della manifestazione, debitamente sottoscritta, contenente la specifica analitica delle spese sostenute e delle entrate a vario titolo ottenute, accompagnata:

- a) da copia conforme all'originale delle fatture o equipollente;
- b) dai titoli di estinzione della sopraindicata documentazione di spesa;
- c) dai dati fiscali del beneficiario;
- d) dalle modalità di riscossione del contributo;
- e) dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 in ordine all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4%.

La mancata trasmissione della documentazione di cui sopra entro i termini stabiliti nella comunicazione di concessione, comporta la decadenza del contributo accordato.

In tutti i casi il contributo è assentito esclusivamente sulla spesa che effettivamente rimane in capo al richiedente.

Il titolare del procedimento di assegnazione dei benefici finanziari di cui al presente disciplinare è il Dirigente del *Servizio Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario della Giunta regionale*.

Articolo 9

Norma finanziaria

Le risorse finanziarie per l'erogazione dei benefici previsti dal presente disciplinare trovano copertura nelle disponibilità del bilancio regionale di previsione allocate annualmente *ai capp. "Spese per fiere, mostre, mercati, convegni e manifestazioni similari nel settore agroalimentare nonché per gestione marchi qualità e promozione"*.

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), le risorse di cui al primo comma sono assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".

Articolo 10

Norme transitorie e finali

Per l'anno in corso, la prima graduatoria di ammissibilità verrà redatta con le domande di aiuto regolarmente presentate entro il 31 maggio.

Il presente disciplinare è soggetto a pubblicazione nell'apposito canale regionale "Amministrazione trasparente", ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – art. 26, e nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.